



Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica

[Loro PEC – email](#)

**Oggetto: Circolare n. 3/2019 – Obblighi in materia di fatturazione elettronica**

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), precisa che in sede di approvazione della Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018 (**legge di bilancio 2019**) è stato fatto espresso DIVIETO per gli operatori sanitari di emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Pertanto si è passati da obbligo, a facoltà ed infine divieto di emettere fattura elettronica. La Modifica è stata conseguenza del parere espresso dal Garante sulla Privacy.

Si riporta l'Articolo 53 Legge, 30/12/2018 n° 145, G.U. 31/12/2018:

*“L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dal seguente:*

*« Art. 10-bis – (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  
– 1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato».*

**Si riassumono pertanto sinteticamente obblighi ed esoneri dei medici ed altri operatori del sistema sanitario, quali le ostetriche:**

- saranno **ESONERATI** dall'emissione delle fatture elettroniche SOLO per tutte le prestazioni eseguite che dovranno essere inviate al sistema TS per il 730 precompilato (cioè quelle fatture relative a spese mediche che il paziente può detrarsi nella dichiarazione dei redditi);
- saranno **OBBLIGATI** ad emettere le fatture elettroniche per le prestazioni DIVERSE da quelle di cui al punto sopra. Esempio: fattura ad un poliambulatorio, fattura al medico sostituito, fattura per corso di formazione;
- **IN OGNI CASO, NON SARANNO ESONERATI** dal ricevimento delle fatture elettroniche; i fornitori, che non saranno esonerati, emetteranno fatture elettronica. Esempio: lo studio odontotecnico, il consulente fiscale, l'avvocato, il collaboratore dentistico, il sostituto del medico, la società immobiliare che affitta l'immobile etc.



Prot. 0392

Class. 1101

Roma, 22 gennaio 2019

- **anche SE ESONERATO** dall'emissione della fattura elettronica per alcune prestazioni, il medico dovrà comunque attrezzarsi per emettere eventuali fatture escluse dall'esonero e per ricevere le fatture elettroniche che eventualmente riceverà.

#### FATTURA ELETTRONICA - ESONERATI I REGIMI FORFETARI

- **REGIME FORFETARIO** - tutti coloro che aderiscono al Regime Forfettario **NON SARANNO OBBLIGATI** ad emettere fattura elettronica (salvo le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, come già oggi succede).
- Come detto sopra però anche i regimi forfettari **NON SARANNO ESONERATI** dal ricevimento delle fatture elettroniche, pertanto, dovranno attrezzarsi per riceverle e poterle consultare (si consiglia l'attivazione del CASSETTO FISCALE dove sarà possibile ricevere le fatture e comunque di consultare il proprio consulente di fiducia per la soluzione più adatta da seguire in base alle esigenze di ciascun utente).

L'occasione è gradita per rivolgere i più cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Maria Vicario